

Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 53 del 23 NOV 2007

Data di entrata in vigore dell'Art. 1 della Disposizione 21 del 09/05/2007
"Modifiche alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio"
e della prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2007\0001305 del 23/05/2007

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

VISTO l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria";

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO, in particolare, il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, degli artt. 10 secondo e terzo comma, e 36 primo comma, del Decreto

Pagina 1 di 3

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexiesimo del codice civile

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 32.853.697.107,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



La presente disposizione è composta di n° 3 pagina



legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e degli artt. 25 terzo comma, 27 terzo comma del Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la relazione dei Responsabili delle competenti Strutture Organizzative Centrali di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., prot. RFI/DTC/CSI07784/07 del 20/11/2007, con cui si propone l'emanazione di una disposizione concernente la data di entrata in vigore dell'Art. 1 della Disposizione 21 del 09/05/2007 ("Modifiche alla Prefazione Generale all'Orario di Servizio") e della prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2007\0001305 del 23/05/2007.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA

Art. 1

La data di entrata in vigore dell'Art. 1 della Disposizione n° 21 del 9/5/2007 (recante modifiche all'Art. 74 comma 6 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio) e della prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2007\0001305 del 23/05/2007, ad esso facente riferimento, già prevista alle ore 00,01 del 1/12/2007, è spostata alle ore 00,01 del 01/07/2008 per i treni merci e alle ore 00,01 del 01/12/2008 per i treni viaggiatori.

Pertanto, fino a tali date, è prorogata la validità dell'articolo 74 comma 6 della Prefazione Generale all'Orario di Servizio in vigore alla data di emissione della presente disposizione, che, ad ogni buon conto, si riporta di seguito:





6. Nei treni serviti da freno continuo deve sussistere la seguente proporzione fra il numero dei veicoli con freno a vite efficiente (manovrabile da bordo o da terra) e quello degli assi:

- un veicolo ogni 20 assi sui tratti di linea aventi grado di frenatura principale VII, VIII, IX o con indice 7, 8 o 9;
- un veicolo ogni 30 assi sui tratti di linea aventi grado di frenatura principale V o VI o con indice 5 o 6;
- un veicolo ogni 50 assi in tutti gli altri casi.

Quando la condotta si estende su tutto il treno non è necessario che il veicolo di coda sia munito di freno a vite; si dovrà però avere cura di ubicare un veicolo con freno a vite efficiente il più vicino possibile a quello di coda.

Nei treni merci serviti da freno continuo quando la condotta si estende su tutto il treno è eccezionalmente ammesso che tutti i veicoli in composizione siano sprovvisti di freno a mano nei seguenti casi:

- a) per composizione fino a 30 assi sui tratti di linea con grado di frenatura principale non superiore a II o con indice non superiore a 2;
- b) per composizione fino a 20 assi sui tratti di linea con grado di frenatura principale III o con indice 3;
- c) qualora il mezzo di trazione in servizio al treno sia dotato di appositi dispositivi per l'immobilizzazione di cui all'allegato VII, il treno sia composto da almeno il 50% di carri carichi e la sua massa non superi quella prevista dall'Art. 73.

Inoltre quando la condotta si estende su tutto il treno, non è necessario che in composizione al treno esistano veicoli forniti di garitta coperta con freno a mano.

Art. 2

La presente Disposizione entrerà in vigore dalle ore 00.01 del 01.12.2007.

Giorgio Di Marco

